

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 375

Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri.

Vigente al: 18-12-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonché di ripartizione dei proventi di confisca;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92))

Art. 2.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92))

Art. 3.

Invio dei processi verbali all'autorità giudiziaria

1. I processi verbali concernenti reati aventi ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati fuori degli spazi doganali e per i quali non è ammessa la definizione in via amministrativa, sono trasmessi a cura dell'organo verbalizzante, in originale, all'autorità giudiziaria competente secondo le norme del codice di procedura penale ed, in copia, all'ispettorato compartimentale dei monopoli, a cui è affidata la gestione dei contesti, nonché al ricevitore capo della dogana sede di circoscrizione doganale competente per territorio.

Art. 4.

Custodia e vendita delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate per reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati entro gli spazi doganali o fuori degli stessi, sono prese in custodia dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla custodia delle cose sequestrate contenute nel codice di procedura penale.

3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato richiede l'autorizzazione alla vendita all'autorita' giudiziaria competente; questa deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme ricavate dalla vendita sono accantonate in apposito libretto postale giudiziario intestato agli aventi diritto.

4. La convalida del sequestro dei tabacchi lavorati esteri, da parte dell'autorita' giudiziaria competente, consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di procedere all'accreditamento provvisorio del relativo valore di perizia, determinato dall'Amministrazione stessa, a favore dei soggetti indicati nell'art. 337 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. L'accreditamento provvisorio e' compensato da corrispondenti minori accrediti, a titolo di ripartizione di multe, ammende e prodotti di confisca, qualora non venga emesso provvedimento di confisca, a seguito di sentenza ovvero di declaratoria di definizione amministrativa del contesto. In caso di alienazione per il consumo fuori della linea doganale, si applica la norma di cui al secondo periodo del comma 3.

5. ((*COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92*))).

6. ((*COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92*))).

7. ((*COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92*))).

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. E' abrogato l'art. 341, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica

DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri

CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica

CARLI, Ministro del tesoro

SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PRANDINI, Ministro dei lavori
pubblici
BERNINI, Ministro dei trasporti
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
VIZZINI, Ministro della marina
mercantile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI